

**VERBALE DI GARA**  
- terza seduta -

**PSR 2014-2020 REGIONE TOSCANA – BANDO DELLA SOTTOMISURA 8.5 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI ANNUALITÀ 2016 – PROGETTO INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI IN AREE FORESTALI DI ELEVATO INTERESSE TURISTICO NEL PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO-EMILIANO” – LOTTI 2-3-4 - CUP E73B19000030002– CIG 8447482AAA**

L'anno duemilaventi (2020) il giorno ventitre (23) del mese di novembre (11) alle ore 15:00 in Ligonchio (RE), negli Uffici operativi del Parco Nazionale di Via E. Bagnoli 32 sono presenti il RUP Dott. Willy Reggioni ed il Tec. Nadia Fattori, in qualità di segretario verbalizzante;

**RICHIAMATO** il verbale di prima seduta pubblica in data 19.10.2020 di ammissione/esclusione delle offerte e di sospensione della seduta, dal quale si evince il seguente esito:

DITTA	RISULTATO
IL CASTAGNO SRL	In verifica
CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC. COOP. A.F.	ammessa

**RICHIAMATO** il verbale di seconda seduta pubblica in data 29.10.2020 di verifica documentazione amministrativa integrativa e valutazione delle offerte economiche, dal quale si evince il seguente esito:

DITTA	RIBASSO
IL CASTAGNO SRL	24,23%
CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC. COOP. A.F.	5,36%

riscontrando che l'offerta con il minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del D. L.gs. 50/2016 e s.m.i., è quella presentata dalla ditta IL CASTAGNO SRL, avente sede in Via Voltole, snc - Gualdo Tadino (PG) - CF e P. IVA 02516500549;

**DATO ATTO** che attraverso comunicazione trasmessa per mezzo della piattaforma regionale Intercenter in data 02.11.2020, è stata attivata la verifica dell'offerta anormalmente bassa, ai sensi dell'art.97 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., richiedendo all'operatore economico risultato primo in graduatoria di presentare per iscritto spiegazioni in merito all'offerta economica presentata, oltre questo, con medesima nota, si chiedeva di inviare la quietanza del pagamento dell'imposta di bollo, integrando il modello già presentato nella documentazione di gara;

**DATO ATTO** che l'operatore economico IL CASTAGNO SRL ha presentato le giustificazioni/documentazione richiesta in data 18.11.2020 e quindi entro la scadenza fissata alla data del 20.11.2020.

**Prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta dal concorrente**, il Responsabile del Procedimento supportato dalla Segreteria Verbalizzante, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, ricorda che:

la giustificazione dell'offerta deve essere estesa all'intero importo dell'appalto e deve essere rapportata al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;

l'anomalia può anche riguardare il margine di utile qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile di impresa. Peraltro, pur escludendosi che una impresa possa produrre una offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione – (vedasi anche le recenti sentenze del Consiglio di Stato n. 5290 del 15/12/2016 e n. 5152 del 6/12/2016);

Il D.lgs. n. 50/2016 e smi precisa che le spiegazioni sul prezzo possono riferirsi tra le altre cose:

all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione, alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti o per eseguire i lavori e sull'originalità dei lavori;

non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;

non sono altresì ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza;

la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tener conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;

il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà del mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardanti voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economicamente non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;

la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'Amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa qualora si tratti di documentazione scritta e depositata agli atti, che, al momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo;

le valutazioni dell'Amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità della offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale, e possono essere sindacate solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Consiglio di Stato, sez. V, 30 marzo 2017, n. 1465; in tal senso, anche parere n. 84 del 10 aprile 2014, delibera n. 438 del 27 aprile 2017 e delibera n. 488 del 3 maggio 2017);

Considerato altresì che le spiegazioni di cui all'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e smi possono, in particolare, riferirsi:

- all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- alle soluzioni tecniche prescelte o alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Considerate le prescrizioni dell'art. 97, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e smi.

### CIO' PREMESSO

Ricordato e tenuto presente quanto sopra, il Responsabile del Procedimento procede, in seduta riservata, all'analisi della documentazione presentata.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Responsabile del Procedimento ritiene che le giustificazioni prodotte dal concorrente IL CASTAGNO SRL siano sufficienti a chiarire l'entità dell'offerta presentata e, pertanto, la sua congruità, non ritenendo quindi necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione della medesima.

In ultimo, il RUP, prende atto della quietanza dell'imposta di bollo trasmessa, reputandola esaustiva a quanto richiesto.

A chiusura delle operazioni di gara il RUP informa che in successione, attenendosi a quanto scritto nel verbale di seconda seduta pubblica del 29.10.2020, si terrà una ulteriore seduta pubblica per comunicare l'esito della verifica dell'offerta e la proposta di aggiudicazione.

Del ché viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso.

La seduta è tolta alle ore 15:25 del 23.11.2020.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Willy Reggioni)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Tec. Nadia Fattori)